

**Ordinanza n.  
2/2018/GOA**

**Il Dirigente della Direzione Aeroportuale Nord-Ovest,**

- Visto** gli articoli 687, 704, 705, 718, 1174 e 1175 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n.327, come modificato nella parte aeronautica con Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n.96, a norma dell'art.2 della legge 9 novembre 2004, n.265 e successive disposizioni correttive e integrative di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n.151;
- Visto** il decreto del 26 maggio 1997 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro delle Finanze, con il quale il sedime dell'aeroporto di Genova Sestri viene trasferito dal demanio marittimo al demanio aeronautico;
- Visto** il nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 6 comma 7, laddove attribuisce al direttore (della circoscrizione) aeroportuale la competenza a disciplinare, nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico, a mezzo di ordinanza ed in conformità alle norme del Codice stesso, fatto salvo l'obbligo di sentire l'eventuale ente o società di gestione;
- Visto** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 8, che definisce le aree interne agli aeroporti sulle quali si esercita la competenza territoriale del direttore (della circoscrizione) aeroportuale in materia di circolazione stradale;
- Vista** la legge 22 marzo 2012, n.33 recante norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali;
- Considerato** che ai sensi dell'art. 705 del Codice della Navigazione il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali;
- Vista** la convenzione ENAC/AEROPORTO DI GENOVA S.p.A. n.22 del 30/04/2009, concernente l'affidamento in concessione alla società



AEROPORTO DI GENOVA delle aree demaniali come individuate dal sopra citato decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;

- Considerato che ai sensi dell'art. 9 di detta convenzione la società concessionaria assume la veste di "ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento;
- Ritenuto che in tale veste al gestore aeroportuale, concessionario totale delle aree, compete, pertanto, lo studio delle necessità e delle esigenze correlate alla viabilità sulle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, la conseguente verifica di rispondenza della segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;
- Ritenuto che alla Direzione Aeroportuale Nord-Ovest, quale organo periferico dell'ENAC, compete esclusivamente recepire tale disciplina con apposita ordinanza al fine di attribuirvi forza cogente e renderne sanzionabili eventuali violazioni;
- Vista la nota prot.n. 297/2018 del 08/02/2018 con la quale la società AEROPORTO DI GENOVA S.p.A. richiede di procedere ad una variazione dell'ordinanza della scrivente n. 2/2017 limitatamente ad alcune aree della Via Pionieri e Aviatori d'Italia a ragione della necessità di esecuzione in sicurezza dei lavori di adeguamento della foce del torrente Chiaravagna come da progetto definitivo già approvato da ENAC;
- Acquisito il parere favorevole espresso dalla Direzione Mobilità del Comune di Genova in ordine al Piano di Segnalamento Temporaneo avanzato dalla Impresa esecutrice su richiesta di Aeroporto di Genova Spa;
- Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere ad una parziale modifica della propria ordinanza n.2/2017, recante la disciplina della viabilità sulle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova Sestri,

## **ORDINA**

### **Art. 1**

E' autorizzata l'apposizione di segnaletica orizzontale e verticale di cantiere e l'utilizzazione di un impianto semaforico e/o di personale autorizzato alla regolazione del traffico veicolare nel tratto di via Pionieri e Aviatori d'Italia meglio individuato nel Quadro d'insieme e nelle 17 planimetrie in allegato, relative alle diverse fasi della lavorazione di cantiere.



La segnaletica verticale dovrà riportare sul retro gli estremi della presente ordinanza.

**Art.2**

E' onere dell'impresa esecutrice provvedere alla realizzazione e mantenimento in efficienza di quanto autorizzato all'art.1, sotto la sorveglianza del gestore aeroportuale.

**Art.3**

Far osservare la presente Ordinanza compete agli organi previsti dall'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, oltre che al personale incaricato ai sensi dell'art. 17 comma 132 e 133 della legge n.127/97, nei limiti delle funzioni ad esso conferite.

**Art. 4**

Chiunque non osservi gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti nella presente Ordinanza è punito con le sanzioni di cui al Nuovo Codice della Strada ovvero al Codice della Navigazione, per quanto nei rispettivi ambiti di competenza.

**Art. 5**

La presente Ordinanza entrerà in vigore il giorno 12/02/2018 alle ore 00.01 ed avrà validità fino a fine lavori.

**INFORMA**

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Aeroporto di Genova Sestri, 01 marzo 2018

IL DIRIGENTE  
(Alberto Lelli)

